

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

17 febbraio 2009

Autorizzazione ad assumere unita' di personale, ai sensi del combinato disposto dei commi 523 e 536, dell'articolo 1, della legge n. 296/2006. (09A03838)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilita' tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, concernente disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l'art. 1, il quale ha previsto, ai commi 4 e 6, che le funzioni già attribuite al Ministero della solidarietà sociale, fatto salvo quanto ivi previsto, e quelle del Ministero della salute, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006, così come modificato dall'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che, per l'anno 2008, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono procedere per il medesimo anno ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente;

Visto l'art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, la quale prevede che le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri;

Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l'emanaione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la nota n. 6316 del 12 dicembre 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con la quale lo stesso chiede, ai sensi dell'art. 1, combinato disposto dei commi 523 e 536, della predetta legge n. 296 del 2006, l'autorizzazione ad assumere complessivamente n. 63 unita' di personale di cui n. 1 C3S, n. 33 C2, n. 1 C1S, n. 4 C1, n. 4 B3S, n. 16 B3, n. 1 B2 e n. 3 dirigenti dando analitica dimostrazione delle relative cessazioni avvenute nell'anno 2007, pari ad un risparmio complessivo di € 11.472.894,00;

Considerato che l'onere previsto per l'assunzione delle predette unita' è pari a € 2.279.184,00 e che lo stesso non supera le risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa citata che sono pari a € 2.294.578,80;

Ritenuto di accogliere l'urgenza assunzionale rappresentata;

Visto il citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto in particolare l'art. 74, commi 1, 5 e 6, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;

Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni

organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta' di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;

Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilita' di posti in dotazione organica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta».

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Fermo restando gli adempimenti previsti dall'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le prescrizioni di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali puo' procedere per l'anno 2008, nei limiti della disponibilita' in dotazione organica, all'assunzione, a tempo indeterminato di n. 63 unita' di personale per una spesa complessiva annua linda a regime di euro 2.279.184,00.

2. La predetta Amministrazione e' tenuta a trasmettere, entro e non oltre il 30 giugno 2009, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica,

Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa per l'anno 2008 nonche' la spesa annua linda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresi' fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

3. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilita' dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2009

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la
pubblica amministrazione
e l'innovazione
Brunetta

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti